



COMUNE DI CLAINO CON OSTENO
PROVINCIA DI COMO
VIA A.GIOBBI, N° 4 C.A.P. 22010
COD. FISC. 84002230138 – Part. Iva 01220980138 –
Tel. 0344/65111 – Fax 0344/73926
Pec: comune.clainoconosteno@pec.regione.lombardia.it
Email: segreteria@comune.clainoconosteno.co.it
Pec: comune.clainoconosteno@pec.regione.lombardia.it

Determina nr.3

Data 30.01.2026

Prot. nr. 351/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE PER L'ASSEGNAZIONE DI NR.1 AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA - CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 107, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 che prevede che spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi dell'Ente, secondo i criteri dettati dagli Statuti e dai Regolamenti;

VISTO l'art. 109, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 dal quale si evince che le funzioni di cui al citato art. 107 spettano ai Responsabili del Servizio;

VISTA la propria Determina n. 162 del 06.10.2025, con la quale è stato approvato il bando di gara per concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di n. 1 (una) autorizzazione per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente mediante autovettura;

VISTA la Delibera di G.C. nr. 47 in seduta del 02.10.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "ATTO DI INDIRIZZO PER AVVIO PROCEDURA PER INDIZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA";

VISTA la L.R. n. 21 del 15 Gennaio 1992 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 12 del 27.05.2023;

VISTO l'allegato Bando di Concorso pubblico per soli titoli, contenente le modalità di partecipazione alla gara, facente parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

DATO ATTO che il sopra citato Bando è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune, sul sito dell'Ente www.comune.clainoconosteno.co.it per 30 gg. ed in estratto sul BURL di Regione Lombardia al fine di consentire la partecipazione a tutti gli interessati;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 07.03.2025, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Documento unico di programmazione per il periodo 2025/2027;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 9, in data 07.03.2025 esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 17 in data 07.03.2025, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/parte finanziaria 2025/2027;

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d'interessi disciplinate dall'articolo 16 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e che non sussiste altresì l'obbligo di astensione ai sensi del nuovo codice di comportamento dei dipendenti, approvato con delibera nr. 57 del 13.11.2025;

RISCONTRATA ED ATTESTATA ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 la regolarità tecnica del presente atto nonché la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTI:

l'art. 37 dello Statuto Comunale;

il vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei controlli interni, approvato con delibera di c.c. n. 02 del 15-01-2013;

L'art. 3 della Legge 7-8-1990, nr. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il verbale n. 1 della Commissione di Concorso in data 23 gennaio 2026, con il quale è stata esaminata la documentazione presentata dai candidati e formata la graduatoria finale;

CONSIDERATO che dalla valutazione delle domande pervenute sono risultate:

n. 37 domande presentate nei termini;

n. 34 domande ammesse alla valutazione;

n. 3 domande escluse per i motivi specificati nel verbale della Commissione;

CONSIDERATO che la Commissione di Concorso, validamente costituita nelle persone di:

Dr. Massimo Barile, Segretario Comunale, Presidente;

Dr.ssa Maria Rosaria Genovese, Responsabile del Servizio SUAP, Componente;

Agente Scelto Sandro Bonardi, Membro esperto di polizia locale, Componente;

ha proceduto alla valutazione dei titoli presentati dai candidati ammessi secondo i criteri stabiliti dal bando di concorso;

PRESO ATTO che la graduatoria finale, come risultante dal verbale della Commissione, è la seguente:

N. GRADUATORIA	DATA DOMANDA	PROT. DOMANDA	TOTALE PUNTI
1	07/11/2025	3889	21
2	23/10/2025	3666	19
3	06/11/2025	3877	17
4	23/10/2025	3670	17
5	05/11/2025	3855	17
6	28/10/2025	3713	14
7	07/11/2025	3883	13
8	31/10/2025	3785	13
9	20/10/2025	3590	13
10	07/11/2025	3894	13
11	28/10/2025	3704	12
12	20/10/2025	3589	11
13	22/10/2025	3640	11
14	03/11/2025	3796	11
15	06/11/2025	3875	11
16	06/11/2025	3865	11
17	07/11/2025	3887	10
18	07/11/2025	3900	10
19	03/11/2025	3792	10
20	07/11/2025	3890	9
21	14/10/2025	3507	9
22	28/10/2025	3726	9
23	05/11/2025	3846	9
24	05/11/2025	3854	9
25	06/11/2025	3862	8
26	10/11/2025	3910	8
27	05/11/2025	3851	8
28	30/10/2025	3768	7
29	30/10/2025	3757	7
30	06/11/2025	3861	7
31	07/11/2025	3888	6
32	06/11/2025	3868	6
33	29/10/2025	3746	6
34	06/11/2025	3870	5

CONSIDERATO che le esclusioni operate dalla Commissione sono state motivate nel rispetto dei principi giurisprudenziali consolidati in materia di soccorso istruttorio, secondo cui tale istituto non può essere applicato per sanare carenze sostanziali di requisiti essenziali previsti dal bando, come chiarito dal TAR Lazio - Roma, sentenza n. 19420 del 2025, che ha stabilito come "il soccorso istruttorio trova applicazione esclusivamente quando si tratta di mere regolarizzazioni di elementi di contorno in presenza di atti o documenti già completi negli elementi costitutivi";

RILEVATO che la procedura concorsuale si è svolta nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e *par condicio competitorum*, come richiesto dalla consolidata giurisprudenza amministrativa;

VERIFICATO che il candidato risultato primo classificato con protocollo n. 3889 del 07/11/2025 ha conseguito il punteggio complessivo di punti 21/60, risultando vincitore della procedura concorsuale;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 487/1994, la graduatoria di merito è formata secondo l'ordine dei punteggi della votazione complessiva riportata da ciascun candidato;

CONSIDERATO che la graduatoria ha validità di anni 1 (uno) dalla data di approvazione, come previsto dal bando di concorso;

RICHIAMATO l'art. 32 della Legge 69/2009 in materia di pubblicazione degli atti amministrativi;

DETERMINA

1) DI APPROVARE la graduatoria finale del concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di n. 1 (una) autorizzazione per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente mediante autovettura, come risultante dal verbale della Commissione di Concorso n. 1 del 23 gennaio 2026, protocollo nr.278/2026 che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) DI PRENDERE ATTO delle esclusioni operate dalla Commissione nei confronti di n. 3 candidati per i motivi specificati nel verbale, in applicazione dei principi giurisprudenziali consolidati in materia di requisiti essenziali e limiti del soccorso istruttorio;

3) DI DICHIARARE vincitore della procedura concorsuale il candidato classificatosi al primo posto della graduatoria con protocollo domanda n. 3889 del 07/11/2025, con il punteggio complessivo di punti 21/31;

4) DI PROCEDERE alla comunicazione dell'esito al vincitore e di avviare il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione, previa verifica del mantenimento dei requisiti dichiarati e produzione della documentazione integrativa prevista dal bando;

5) DI PROCEDERE alla pubblicazione della presente determinazione e della graduatoria all'Albo Pretorio online per giorni 15 consecutivi, sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, al fine di garantire la più ampia possibilità di partecipazione e conoscenza dell'esito;

6) DI STABILIRE che la graduatoria ha validità di anni 1 (uno) dalla data di pubblicazione della presente determinazione e potrà essere utilizzata per eventuali successive assegnazioni di autorizzazioni che si rendessero disponibili nel periodo di validità;

7) DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione o dalla conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;

8) DI TRASMETTERE la presente determinazione all'Ufficio segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

9) DI DARE ATTO che la presente determinazione è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D. Lgs. Nr. 33/2013 e, pertanto, verrà pubblicata nell'apposita sezione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lett. b) e degli articoli 27 e 28 del D. lgs. nr.36/2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr.ssa Maria Rosaria Genovese)



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio On Line e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti di legge vigenti in materia.

NR. REG. PUBBLICAZIONI 29/2026 Claino con Osteno, li 02 FEB. 2026





COMUNE DI CLAINO CON OSTENO
PROVINCIA DI COMO
VIA A.GIOBBI, N° 4 C.A.P. 22010
COD. FISC. 84002230138 – Part. Iva 01220980138 –
Tel. 0344/65111 – Fax 0344/73926-
Email protocollo: info@comune.clainoconosteno.co.it
Email ufficio segreteria: segreteria@comune.clainoconosteno.co.it
Casella di PEC: comune.clainoconosteno@pec.regione.lombardia.it
Codice univoco: UFEP5U

OGGETTO: BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA

VERBALE N.1 DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Oggi, giorno 23 Gennaio 2026, alle ore 10:00, si è riunita la commissione per l'assegnazione di nr. 1 autorizzazione di autonoleggio da rimessa con conducente mediante autovettura ai sensi dell'art. 14 del vigente Regolamento comunale, nelle persone di:

- Massimo Barile, segretario comunale di Claino con Osteno, presidente;
- Mariarosaria Genovese, responsabile del servizio SUAP, componente;
- Sandro Bonardi, membro esperto di polizia locale, componente.

La commissione è validamente costituita.

La commissione premette che si è proceduto preliminarmente a valutare la regolarità e la completezza delle domande presentate dai candidati.

A seguito di tale analisi, risulta che sono state presentate n. 37 domande, di cui:

- N. 34 ammesse, come da elenco seguente:

DATA DOMANDA	PROT.
14/10/2025	3507
20/10/2025	3589
20/10/2025	3590
22/10/2025	3640
23/10/2025	3666
23/10/2025	3670
28/10/2025	3704
28/10/2025	3713
28/10/2025	3726
29/10/2025	3746
30/10/2025	3757
30/10/2025	3768
31/10/2025	3785
03/11/2025	3792

Handwritten signature and initials in blue ink.

03/11/2025	3796
05/11/2025	3846
05/11/2025	3851
05/11/2025	3854
05/11/2025	3855
06/11/2025	3861
06/11/2025	3862
06/11/2025	3865
06/11/2025	3868
06/11/2025	3870
06/11/2025	3875
06/11/2025	3877
07/11/2025	3883
07/11/2025	3887
07/11/2025	3888
07/11/2025	3889
07/11/2025	3890
07/11/2025	3894
07/11/2025	3900
10/11/2025	3910

- N. 3 escluse, come da elenco seguente:

DATA DOMANDA	PROT. DOMANDA
16/10/2025	3564
23/10/2025	3667
07/11/2025	3886

Relativamente alle domande escluse, la commissione motiva la relativa esclusione nel modo seguente:

- 1) **Domanda protocollo n. 3667 del 23/10/2025** per mancata dichiarazione del possesso della polizza assicurativa di responsabilità civile, per la quale non è stato possibile attivare il soccorso istruttorio, in quanto la polizza assicurativa di responsabilità civile per l'attività NCC costituisce un **requisito essenziale** previsto dal bando. Nel caso di specie, la commissione valuta che la carenza della dichiarazione del possesso di polizza assicurativa alla data di scadenza del bando integri la fattispecie di una carenza sostanziale non sanabile mediante soccorso istruttorio.
- 2) **Domanda protocollo 3564 del 16.10.2025** per mancata dichiarazione "di non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida", per la quale non è stato possibile attivare il soccorso istruttorio, in quanto la predetta dichiarazione per l'attività NCC costituisce un **requisito essenziale** prevista dalla normativa di settore. Nel caso di specie, la commissione valuta che la carenza della dichiarazione "di non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida" alla data di scadenza del bando integri la fattispecie di una carenza sostanziale non sanabile mediante soccorso istruttorio. A supporto delle suddette decisioni, la commissione fa proprie le considerazioni ed i riferimenti giurisprudenziali elencate a seguire.

Limiti del soccorso istruttorio

La giurisprudenza ha individuato precisi limiti all'applicazione del soccorso istruttorio. Il [TAR Lazio - Roma, con sentenza n. 208 del 2020](#), ha chiarito che il soccorso istruttorio è utilizzabile esclusivamente per superare carenze o incompletezze di carattere formale della documentazione attestante requisiti soggettivi preesistenti del concorrente, e non può essere invocato per sanare il mancato possesso sostanziale dei prescritti requisiti di partecipazione alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Autoresponsabilità dei concorrenti

Il [TAR Lazio - Roma, con sentenza n. 11544 del 2025](#), ha ribadito che "in applicazione del principio di autoresponsabilità, che deve animare ogni candidato in sede di partecipazione ad un concorso pubblico, e in funzione della tutela del principio della par condicio tra i candidati, il soccorso istruttorio non può essere legittimamente e utilmente azionato da parte dell'amministrazione ai fini dell'integrazione di documentazione (comprovante il possesso di uno specifico requisito di ammissione alla procedura) espressamente richiesta dal bando a pena di esclusione dalla partecipazione alla stessa".

Par condicio tra concorrenti

La giurisprudenza ha costantemente affermato che il soccorso istruttorio non può comportare violazioni del principio di parità di trattamento tra i concorrenti, consentendo a un operatore economico di acquisire vantaggi non disponibili per gli altri partecipanti.

Conclusioni

✓ *L'esclusione è legittima se si tratta di requisito essenziale per la partecipazione e non per l'esecuzione*

- 3) Domanda protocollo n. 3886 del 7 novembre 2025: l'esclusione è dovuta alla mancanza dei requisiti soggettivi richiesti in capo al socio accomandatario, ovvero legale rappresentante della società in accomandita semplice.**

A supporto di tale decisione, la commissione fa proprie le considerazioni e le pronunce giurisprudenziali elencate a seguire.

La disciplina delle società in accomandita semplice è regolata dagli [articoli 2313](#) e seguenti del Codice civile. In particolare, l'[art. 2318 c.c.](#) stabilisce che "I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo. L'amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci accomandatari", mentre l'[art. 2320 c.c.](#) prevede che "I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società".

La questione della rappresentanza legale

Un aspetto cruciale emerge dalla giurisprudenza del [TAR Sicilia - Catania, sentenza n. 2251 del 2018](#), che ha stabilito che nelle società in accomandita semplice, la clausola che richiede la dichiarazione di sussistenza dei requisiti soggettivi da parte dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza è correttamente rispettata quando la dichiarazione è resa dal socio accomandatario, qualora questi sia l'unico soggetto dotato di poteri di rappresentanza secondo la certificazione camerale.

Valutazione del caso specifico

Nel caso in esame, il bando del Comune di Claino con Osteno non contiene specifiche prescrizioni che impongano la titolarità dei requisiti in capo al socio accomandatario piuttosto che all'accomandante. L'articolo 3 del bando si limita a stabilire genericamente che "Qualora trattasi di persona giuridica, i requisiti suddetti si intendono riferiti al legale rappresentante", senza ulteriori specificazioni sulla tipologia societaria.

Tuttavia, la struttura normativa delle società in accomandita semplice e i principi giurisprudenziali consolidati suggeriscono che i requisiti soggettivi debbano essere valutati in capo al soggetto che effettivamente eserciterà l'attività e avrà la rappresentanza della società. Secondo l'[art. 2318 c.c.](#), l'amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci accomandatari, mentre l'[art. 2320 c.c.](#) vieta ai soci accomandanti di compiere atti di amministrazione.

Conclusioni

Alla luce dell'analisi normativa e giurisprudenziale, il Candidato n. 1, costituito da una società in accomandita semplice con requisiti in capo al socio accomandante, dovrebbe essere **escluso** dalla selezione per le seguenti ragioni:

Incompatibilità strutturale: I requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente richiedono capacità operative e professionali che devono essere possedute dal soggetto che effettivamente gestirà l'attività, ossia il socio accomandatario.

Principio di effettività: L'autorizzazione deve essere rilasciata al soggetto che avrà la rappresentanza legale e l'amministrazione della società, non a chi è escluso per legge da tali funzioni.

Coerenza sistematica: La giurisprudenza ha chiarito che nelle società in accomandita semplice, i poteri di rappresentanza e gestione spettano al socio accomandatario, rendendo incongrua la titolarità dei requisiti in capo all'accomandante.

Tutela dell'interesse pubblico: L'assegnazione dell'autorizzazione deve garantire che il servizio pubblico sia effettivamente gestito da soggetti idonei e professionalmente qualificati, principio che verrebbe compromesso dalla dissociazione tra titolarità dei requisiti e poteri di gestione.

La partecipazione risulterebbe quindi viziata da un'incongruenza strutturale che compromette la finalità stessa della procedura selettiva, orientata all'individuazione del soggetto più idoneo a garantire un servizio di qualità alla collettività.

Successivamente, vengono analizzate le domande ammesse e viene attribuito il relativo punteggio ai sensi dell'art. 4 del bando e sulla base della documentazione presentata dai candidati.

A seguito di tale valutazione, la graduatoria finale risulta essere la seguente:

N. GRADUATORIA	DATA DOMANDA	PROT. DOMANDA	TOTALE PUNTI
1	07/11/2025	3889	21
2	23/10/2025	3666	19
3	06/11/2025	3877	17
4	23/10/2025	3670	17
5	05/11/2025	3855	17
6	28/10/2025	3713	14
7	07/11/2025	3883	13
8	31/10/2025	3785	13
9	20/10/2025	3590	13
10	07/11/2025	3894	13
11	28/10/2025	3704	12
12	20/10/2025	3589	11
13	22/10/2025	3640	11

14	03/11/2025	3796	11
15	06/11/2025	3875	11
16	06/11/2025	3865	11
17	07/11/2025	3887	10
18	07/11/2025	3900	10
19	03/11/2025	3792	10
20	07/11/2025	3890	9
21	14/10/2025	3507	9
22	28/10/2025	3726	9
23	05/11/2025	3846	9
24	05/11/2025	3854	9
25	06/11/2025	3862	8
26	10/11/2025	3910	8
27	05/11/2025	3851	8
28	30/10/2025	3768	7
29	30/10/2025	3757	7
30	06/11/2025	3861	7
31	07/11/2025	3888	6
32	06/11/2025	3868	6
33	29/10/2025	3746	6
34	06/11/2025	3870	5

Il presente verbale verrà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e lo stesso viene di seguito così sottoscritto:

IL PRESIDENTE (Dr. Massimo Barile)

1° Componente (Dr.ssa Maria Rosari Genovese)

2° Componente (Agente Scelto Sandro Bonardi)

Massimo Barile
Maria Rosari Genovese
Sandro Bonardi

